

APPALTI E CONTRATTI

Verso la piena applicazione (salvo eccezioni) dell'AI Act: cosa cambia per gli operatori economici di SIA?

Armeli B. - 24/7/2026

Focus OICE 15 luglio 2026: “Gli adempimenti per adeguarsi agli obblighi dell'AI Act che scattano il 2 agosto 2026”

Il Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024, n. 1689 (c.d. **AI Act**), che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale, mirando anche a *“valutare e promuovere la convergenza delle migliori pratiche nelle procedure di appalto pubblico in relazione ai sistemi di IA”* (cfr. considerando n. 143 e art. 62, par. 3, lett. d), del Reg. (UE) n. 1689/2024), è **obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile** in ciascuno degli Stati membri. Secondo quanto disposto dal relativo art. 113, il Regolamento medesimo, entrato formalmente in vigore il 1° agosto 2024, **si applica, in generale, a decorrere dal prossimo 2 agosto 2026**. Sono state tuttavia previste scadenze differenziate relativamente ad alcune disposizioni. In particolare:

- le disposizioni generali di cui al Capo I (tra cui l'art. 4 relativo all'obbligo di alfabetizzazione in materia di IA) e quelle relative alle pratiche di IA vietate di cui al Capo II sono già applicabili a decorrere dal 2 febbraio 2025;
- le disposizioni relative alle autorità di notifica e agli organismi notificati di cui al Capo III, Sezione 4, quelle relative a modelli di IA per finalità generali di cui al Capo V, quelle relative alla *governance* di cui al Capo VII, quelle relative alle sanzioni di cui al Capo XII, nonché l'art. 78 in tema di riservatezza, sono applicabili dal 2 agosto 2025, ad eccezione dell'art. 101 disciplinante le sanzioni pecuniarie per i *providers* di modelli di IA per finalità generali;
- l'art. 6, par. 1, relativo ai sistemi di IA ad alto rischio e i corrispondenti obblighi previsti dallo stesso Regolamento si applicano a decorrere dal 2 agosto 2027.

Tuttavia, il c.d. **Digital Omnibus**, ovvero il pacchetto di semplificazione normativa proposto dalla Commissione europea per razionalizzare l'ecosistema digitale, approvato dal Parlamento europeo il 16 giugno 2026 e adottato dal Consiglio dell'Unione europea il 29 giugno 2026 con il documento PE-CONS 30/26 (con entrata in vigore prevista a partire dal terzo giorno successivo alla -non ancora avvenuta- pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea), ha procrastinato alcune scadenze, in particolare quelle relative all'applicazione degli obblighi sui **sistemi ad alto rischio**. Nello specifico, l'applicazione dei predetti obblighi risulta spostata al 2 dicembre 2027 per i sistemi autonomi dell'Allegato III e al 2 agosto 2028 per quelli integrati come componenti di sicurezza nei prodotti.

A riguardo, segnaliamo il *Focus* pubblicato lo scorso 15 luglio sul sito dell'OICE con cui l'Associazione illustra gli adempimenti dovuti per adeguarsi agli obblighi previsti dal Regolamento di imminente applicazione.

Ricordiamo inoltre che, in Italia, **dal 10 ottobre 2025 è in vigore la l. 23 settembre 2025, n. 132**, recante *“Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale”*, le cui disposizioni si interpretano e si applicano conformemente al Reg. (UE) n. 1689/2024. Con questa legge, il legislatore ha inteso, in particolare, promuovere un *“utilizzo corretto, trasparente e responsabile, in una dimensione antropocentrica, dell'intelligenza artificiale, volto a coglierne le opportunità”*, garantendo al contempo la *“vigilanza sui rischi economici e sociali e sull'impatto sui diritti fondamentali dell'intelligenza artificiale”* (v. art. 1, comma 1).

In particolare, di tale legge devono ricordarsi le previsioni di cui agli articoli 13 e 14. Nello specifico, l'**art. 14** della l. 132/2025 disciplina l'uso dell'IA nella **pubblica amministrazione** e, in linea con quanto già previsto dall'art. 30, comma 1, del Codice dei contratti pubblici, ne ribadisce lo scopo di incrementare l'efficienza della attività amministrativa, con riduzione dei tempi di definizione dei procedimenti e aumento della qualità e della quantità dei servizi erogati, assicurando agli interessati la conoscibilità del suo funzionamento e la tracciabilità del suo utilizzo (comma 1). L'**art. 13** della l. 132/2025 reca invece ***“Disposizioni in materia di professioni intellettuali”***, espressamente richiamate anche dall'**ANAC** nel nuovo **Bando-tipo n. 2/2026**, relativo all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura sopra-soglia nei settori ordinari, e ciò a significare che l'impiego dell'IA da parte dell'operatore economico, nell'ambito di un appalto pubblico di SIA, implica il rispetto dell'obbligo informativo e dei limiti operativi imposti dall'art. 13 in questione[1]. Specificatamente, ai sensi della predetta disposizione, *“[l]’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale nelle professioni intellettuali è finalizzato al solo esercizio delle attività strumentali e di supporto all’attività professionale e con prevalenza del lavoro intellettuale oggetto della prestazione d’opera”*. Inoltre, *“[p]er assicurare il rapporto fiduciario tra professionista e cliente”* (ovvero, in questo contesto, committente), *“le informazioni relative ai sistemi di intelligenza artificiale utilizzati dal professionista sono comunicate al soggetto destinatario della prestazione intellettuale con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo”*. Per questo, secondo quanto espressamente previsto nel nuovo Bando-tipo n. 2, nella domanda di partecipazione alla gara, il concorrente è tenuto a dichiarare non solo se si è avvalso di sistemi di IA nell'elaborazione dell'offerta tecnica, ma anche se, in caso di aggiudicazione dell'appalto, si avvarrà di sistemi di IA ai fini dell'esecuzione della prestazione, comunque in ogni caso impiegandoli per le sole attività di supporto e strumentali.

È chiaro, dunque, che un'adeguata formazione in materia di IA da parte degli operatori economici può fare davvero la differenza, non solo in termini sostanziali nell'esecuzione delle prestazioni, ma anche formali con riguardo al rispetto degli obblighi informativi prescritti. L'**art. 4 del Reg. (UE) n. 1689/2024** impone attualmente a tutti i *providers* e *deployers* di sistemi di IA l'**obbligo di garantire l'alfabetizzazione in materia di IA** del loro personale, prevedendo in particolare l'adozione di *“misure per garantire nella misura del possibile un livello sufficiente di alfabetizzazione in materia di IA del loro personale nonché di qualsiasi altra persona che si occupa del funzionamento e dell'utilizzo dei sistemi di IA per loro conto, prendendo in considerazione le loro conoscenze tecniche, la loro esperienza, istruzione e formazione, nonché il contesto in cui i sistemi di IA devono essere utilizzati, e tenendo conto delle persone o dei gruppi di persone su cui i sistemi di IA devono essere utilizzati”*. Con il *Digital Omnibus*, tuttavia, tale **obbligo** viene **alleggerito, venendo meno la necessità di prevedere un livello specifico**[2].

L'accento posto sulla c.d. *“AI literacy”* ben si comprende anche in ragione della necessità, anche per gli operatori economici, prestatori di servizi intellettuali (come i SIA), di adeguarsi al vigente quadro normativo nazionale e sovranazionale. A riguardo, nel proprio *Focus*, l'OICE fornisce alcune *“istruzioni operative”*, che di seguito sintetizziamo con alcune personali aggiunte.

In sostanza, entro il prossimo 2 agosto 2026, i soggetti interessati, anche al fine di meglio gestire le procedure di affidamento e le commesse pubbliche, sono tenuti a:

- mappare i sistemi di IA in uso, e i relativi impieghi, individuando quelli appartenenti alle categorie ad alto rischio;
- verificare l'adempimento agli obblighi di alfabetizzazione, eventualmente predisponendo un piano di alfabetizzazione del proprio personale[3]; a riguardo è da notarsi come il menzionato art. 4 del Reg. (UE) n. 1689/2024 non sia presidiato da alcuna sanzione diretta, tuttavia la violazione dell'obbligo di adottare misure volte a sostenere lo sviluppo dell'alfabetizzazione in materia di IA del proprio personale può

rilevare quale circostanza ai fini dell'inflizione della sanzione amministrativa pecuniaria e della relativa commisurazione per il caso di violazione di altri obblighi imposti dall'AI Act, ai sensi del relativo art. 99, par. 7, lett. g);

- adottare una *policy* interna su strumenti ammessi, limiti, supervisione e validazione umana;
- mantenere aggiornata la documentazione tecnica atta a dimostrare la conformità del sistema di IA impiegato ai requisiti di sicurezza e qualità;
- adempiere all'obbligo informativo sull'eventuale utilizzo di sistemi di IA nell'espletamento della prestazione, indicando la tipologia dei sistemi utilizzati e le attività meramente strumentali e di supporto svolte o da svolgersi tramite i predetti strumenti, precisando comunque la prevalenza del lavoro intellettuale (ancorché quest'ultima sia oggettivamente difficile da quantificare in concreto); la dichiarazione deve essere chiara, completa, veritiera e corretta;
- adeguare le polizze professionali.

In definitiva, *literacy*, *transparency*^[4] e *accountability* paiono, allo stato, essere le parole chiave.

[1] Per approfondimenti, sia consentito rinviare ad un nostro precedente contributo: *"L'IA nel nuovo Bando-tipo ANAC n. 2/2026"*, in www.appaltiecontratti.it, 29/05/2026.

[2] Si riporta di seguito l'art. 4 in commento (rubricato *"Alfabetizzazione in materia di IA"*), così come modificato dal *Digital Omnibus*:

"1. I fornitori e i deployer di sistemi di IA adottano misure volte a sostenere lo sviluppo dell'alfabetizzazione in materia di IA del loro personale nonché di qualsiasi altra persona che si occupa del funzionamento e dell'utilizzo dei sistemi di IA per loro conto, prendendo in considerazione le loro conoscenze tecniche, la loro esperienza, istruzione e formazione, nonché il contesto in cui i sistemi di IA devono essere utilizzati, e tenendo conto delle persone o dei gruppi di persone su cui i sistemi di IA devono essere utilizzati. Tale obbligo non impone ai fornitori o ai deployer di garantire un livello specifico di alfabetizzazione in materia di IA per alcuna persona.

2. La Commissione e gli Stati membri sostengono e agevolano gli sforzi dei fornitori e dei deployer di sistemi di IA, in particolare delle PMI, nell'adempimento dell'obbligo di cui al paragrafo 1 del presente articolo. A tal fine, la Commissione pubblica esempi pratici di come adempiere a tale obbligo sulla piattaforma unica di informazione di cui all'articolo 62, paragrafo 3, lettera b).

3. Il consiglio per l'IA adotta raccomandazioni, tenendo conto dei quadri europei delle competenze, per sostenere la Commissione e gli Stati membri nella promozione dell'alfabetizzazione in materia di IA richiesta a norma del paragrafo 1, anche stabilendo obiettivi comuni".

[3] Ricordiamo, peraltro, come lo scorso giugno il Consiglio dei Ministri abbia approvato un **pacchetto attuativo della I. 132/2025 in materia di intelligenza artificiale**. Tra i provvedimenti è rientrato uno schema di decreto legislativo volto ad adeguare l'ordinamento nazionale al Reg. (UE) n. 1689/2024 attraverso la disciplina dei poteri delle Autorità nazionali per l'intelligenza artificiale e dell'utilizzo dell'IA, *inter alia*, nelle professioni e nella pubblica amministrazione.

[4] In data **20 luglio 2026**, la Commissione europea ha pubblicato le *"Guidelines on the implementation of the transparency obligations for certain AI systems under Article 50 of Regulation (EU) 2024/1689 (AI Act)"*, un

documento non vincolante emanato ai sensi dell'art. 96, par. 1, lett. d), dell'*AI Act*, con l'obiettivo di offrire indicazioni operative uniformi a *providers, deployers* e autorità di vigilanza sul mercato, in vista dell'applicazione (dal 2 agosto 2026) degli obblighi di trasparenza previsti dall'art. 50 del Regolamento europeo. Tali Linee guida affiancano il "***Code of Practice on Transparency of AI-Generated Content***", pubblicato il **10 giugno** scorso, quale atto interpretativo non vincolante, ma comunque di rilievo per la valutazione, da parte delle autorità di vigilanza, della diligenza degli operatori nell'adempimento degli obblighi di legge.